

CIRCOLARE N. 9 DEL 2 APRILE 2015

IMPOSIZIONE DIRETTA

Credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi: le novità rispetto alle precedenti agevolazioni c.d. *Tremonti*

ABSTRACT

Con questa circolare analizziamo, alla luce anche delle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate, gli aspetti di maggior rilievo del credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi previsto dal c.d. decreto competitività e i problemi ancora aperti di tale regime.

PROVVEDIMENTI COMMENTATI

Art. 18 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116

Circolare Agenzia delle Entrate n. 5/E del 19 febbraio 2015

INDICE

1. Le caratteristiche essenziali del nuovo credito di imposta	p. 4
2. I caratteri di novità rispetto alle precedenti agevolazioni Tremonti ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 2015	p. 7
2.1. La tipologia di investimento agevolabile	p. 7
2.2. Le modalità di attuazione dell'investimento: l'individuazione, la determinazione e l'imputazione temporale dell'investimento	p.11
2.3. Le modalità di quantificazione del credito di imposta. La media c.d. <i>mobile</i>	p.18
2.4. Il riconoscimento e l'utilizzo del credito di imposta	p.21
2.5. La revoca e la fase di controllo	p.28

1. Le caratteristiche essenziali del nuovo credito di imposta

Il credito di imposta previsto dall'art. 18 del D.L. n. 91 del 2014 è concesso in favore dei titolari di reddito di impresa che, nel periodo compreso tra il 25 giugno 2014 - data di entrata in vigore del decreto competitività - ed il 30 giugno 2015, effettuino investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, purché l'investimento sia di importo unitario uguale o superiore a 10 mila euro.

Segnaliamo sin d'ora, peraltro, che il mondo industriale sta promuovendo varie iniziative per un ampliamento temporale dell'agevolazione e non è, dunque, da escludere che il suo ambito applicativo possa arrivare ad interessare, *de iure condendo*, gli investimenti effettuati fino a chiusura dell'esercizio 2015.

Il credito di imposta può essere cumulato con altre agevolazioni fiscali in quanto non reca alcuna specifica previsione finalizzata ad escludere il cumulo ed è, quindi, fruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure dispongano diversamente.

La misura del credito è del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è risultato maggiore.

L'agevolazione si applica a tutti i titolari di reddito di impresa residenti nel territorio dello Stato – nonché alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti – indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico di appartenenza¹, nonché dall'adozione di particolari regimi fiscali o contabili².

Possono fruire del credito in esame anche i soggetti con attività di impresa inferiore ai cinque anni; in tal caso la media da considerare è quella risultante dagli investimenti

¹ Come per il passato, peraltro, anche l'agevolazione in esame dovrebbe poter essere fruita dalle società di comodo, come espressamente riconosciuto dall'Amministrazione finanziaria nella circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, par. 7.2. Viceversa, sembra riproporsi il problema dell'eventuale preclusione all'agevolazione per le imprese in stato di liquidazione. La questione è già stata trattata nella nostra circolare n. 7 del 26 febbraio 2010, par. 2.

² Ai sensi dell'art. 18, comma 5, i soggetti titolari di attività industriali a rischio di incidenti sul lavoro, individuate ai sensi del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334, come modificato dal D.Lgs. 21 settembre 2005, n. 238, devono documentare il corretto adempimento degli obblighi e delle prescrizioni contemplate nel citato decreto per poter fruire del credito in esame.

realizzati nei periodi di imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore del D.L. n. 91 del 2014 (o a quello successivo), con facoltà anche in questo caso di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il credito di imposta è fruibile anche dalle imprese costituite successivamente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 91 del 2014 ed in questa ipotesi esso trova applicazione in relazione al valore complessivo degli investimenti realizzati nel periodo agevolato (con riferimento, cioè, al periodo compreso fra la data di costituzione e la chiusura dell'esercizio 2014 e al periodo 1 gennaio – 30 giugno 2015).

Il credito di imposta in esame:

- a) non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi, comprese le relative addizionali regionali e comunali, né alla determinazione del valore della produzione netta ai fini IRAP e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR;
- b) deve essere ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui sono realizzati gli investimenti agevolabili e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito si rende utilizzabile, fermo restando che la prima quota è fruibile soltanto a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento;
- c) può essere esclusivamente utilizzato in compensazione c.d. orizzontale (ex art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241), senza limiti quantitativi di fruibilità (salvo quelli di cui alla precedente lett. b).

Il legislatore ha specificamente disciplinato i casi e le modalità di recupero del credito indebitamente fruito. In particolare, è previsto che il credito sia revocato nell'ipotesi in cui: i) l'imprenditore ceda a terzi ovvero destini *“i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto”*, ovvero ii) i beni oggetto degli investimenti siano trasferiti in *“strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione”*, entro il termine quadriennale di decadenza dell'attività di accertamento previsto dall'art. 43, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

La misura agevolativa *de qua* si colloca nel solco di analoghi interventi di natura fiscale, a carattere temporaneo ed anticongiunturale, disposti in favore delle imprese ³.

Peraltro, pur condividendo le finalità di tali precedenti benefici, la neointrodotta agevolazione presenta rilevanti caratteri di novità, sia sotto il profilo sostanziale che per quanto riguarda gli aspetti procedurali. A questo riguardo, possiamo sinteticamente concludere che, rispetto in particolare alla c.d. agevolazione Tremonti-*ter*, il nuovo regime si caratterizza per il fatto che:

- a) il beneficio è strutturato come credito di imposta (peraltro, non fruibile immediatamente) e non come deduzione dal reddito di impresa;
- b) è previsto un limite minimo di 10 mila euro dell'investimento agevolabile;
- c) rileva ai fini del beneficio solo l'investimento incrementale rispetto alla media storica quantificata su cinque periodi di imposta. Sotto questo profilo, l'agevolazione ricalca, in parte, i benefici concessi con le prime agevolazioni Tremonti, che prevedevano anch'esse un meccanismo di quantificazione del beneficio di tipo incrementale, sebbene se ne differenzi, come vedremo, per alcuni aspetti tecnici.

Con la circolare n. 5/E del 19 febbraio 2015, l'Agenzia delle Entrate ha fornito opportune istruzioni per la fruibilità del credito in esame (d'ora innanzi anche: credito d'imposta). Ci limitiamo, dunque, in questa sede a segnalare solo le questioni di maggiore rilievo, ricordando che molti aspetti di questa agevolazione sono del tutto simili a quelli presenti nei precedenti regimi, tant'è che la stessa Amministrazione finanziaria rinvia alla sua precedente circolare n. 44/E del 27 ottobre 2009, per quanto compatibile e per quanto non espressamente trattato nella circolare n. 5/E del 2015.

Anche noi, pertanto, facciamo sin d'ora rinvio alle nostre precedenti circolari n. 151 del 1994, nn. 39 e 66 del 2000, n. 30 del 2002 e n. 7 del 2010.

³ In particolare, fa seguito ai precedenti benefici – previsti sotto forma di deduzione (parziale) degli investimenti nella determinazione del reddito di impresa – concessi, rispettivamente, dall'art. 3 del decreto legge n. 357 del 10 giugno 1994 (c.d. legge Tremonti), convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1994, n. 489 ed oggetto di approfondimento nella nostra circolare n. 151 del 20 dicembre 1994; dall'art. 2, commi 8 e ss., della legge 13 maggio 1999, n. 133 (c.d. agevolazione Visco), analizzata nelle nostre circolari n. 39 del 13 maggio 2000, n. 66 del 18 dicembre 2000 e n. 21 del 18 aprile 2001; dall'art. 4 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 (c.d. Tremonti-*bis*), commentata nella nostra circolare n. 30 del 5 aprile 2002, nonché dall'art. 5, comma 1, del decreto legge n. 78 del 1 luglio 2009 (c.d. Tremonti-*ter*), convertito con modificazioni dalla legge n. 102 del 3 agosto 2009, per la cui analisi rinviamo alla nostra circolare n. 7 del 26 febbraio 2010.

2. I caratteri di novità rispetto alle precedenti agevolazioni Tremonti ed i chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E del 2015

2.1. La tipologia di investimento agevolabile

Ai fini del riconoscimento del credito d'imposta l'*"investimento"* agevolabile deve:

- a) essere di costo unitario non inferiore a 10 mila euro;
- b) avere ad oggetto *"beni strumentali nuovi"* ricompresi nella divisione 28 della tabella ATECO 2007 e destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Non è richiesta, invece, quale condizione per la fruizione dell'agevolazione, l'effettiva entrata in funzione dei beni oggetto di investimento.

Quanto al primo requisito, con la circolare n. 5/E del 2015 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il limite minimo di 10 mila euro deve essere verificato in relazione a ciascun progetto di investimento effettuato dall'imprenditore in beni strumentali compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e non in riferimento ai singoli beni che lo compongono. Qualora, poi, l'impresa *"realizzi più progetti di investimento nel medesimo periodo agevolabile, tale verifica dovrà essere effettuata in relazione a ciascun progetto di investimento unitariamente considerato"*.

Questa ultima affermazione desta qualche perplessità: la ricognizione ripartitiva degli investimenti richiesta all'impresa che abbia posto in essere più progetti nel corso dei periodi di imposta interessati dall'agevolazione non sempre è di facile realizzazione e potrebbe dare luogo a problemi applicativi. E al di là di ciò, non si comprende perché un'impresa che realizzi nel periodo di imposta un progetto unitario superiore a 10 mila euro possa beneficiare dell'agevolazione mentre l'impresa che realizzi investimenti di pari importo ma suddivisi in più progetti di valore inferiore a tale soglia resti totalmente esclusa dal beneficio. Vero è che lo scopo del legislatore è quello di agevolare gli investimenti significativi ma sarebbe stato, forse, più opportuno che la significatività di questi investimenti fosse stata accertata sul periodo di imposta, più che sul singolo progetto.

Quanto al secondo profilo, l'Agenzia delle Entrate, confermando l'orientamento già espresso in passato, ha rilevato che il nuovo beneficio è limitato ai beni inclusi nella

divisione 28 della tabella ATECO 2007⁴ ma assumono rilievo anche i beni *“oggetto del medesimo investimento complessivo, non inclusi nella divisione 28, destinati al funzionamento dei beni rientranti nella suddetta divisione a condizione che costituiscano dotazioni dell'investimento principale oppure componenti indispensabili al funzionamento del bene appartenente alla divisione 28”*⁵.

Come per il passato, anche rispetto alla nuova agevolazione, per “costo unitario” dell'investimento deve intendersi, naturalmente, sia il prezzo dei beni facenti parte del medesimo progetto, sia gli oneri accessori di diretta imputazione (ad esempio, trasporto e montaggio), nonché l'eventuale IVA indetraibile⁶. Ovviamente, nell'ipotesi di investimento avente ad oggetto un bene complesso, il costo deve essere assunto *“al lordo”* oltre, come accennato, dei *“componenti indispensabili al funzionamento del bene, ancorché non inclusi nella divisione 28”*, anche *“delle parti accessorie”*, delle parti, cioè, costituenti dotazione del bene.

L'investimento agevolabile è limitato ai *“beni strumentali”*. In proposito, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che i beni oggetto di investimento devono caratterizzarsi per il requisito della *“strumentalità”* rispetto all'attività esercitata dall'impresa beneficiaria e, cioè, *“devono essere di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa”*⁷.

⁴ Denominata *“Fabbricazione di macchinari ed apparecchiature N.C.A. [non classificabili altrimenti]”*, rientrante nella sezione “C”, denominata *“Attività manifatturiere”*. Cfr. provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 16 novembre 2007. L'Agenzia sul punto conferma l'orientamento già espresso in passato e, cioè, che ai fini dell'individuazione dei beni agevolabili, occorre verificare se gli stessi sono classificabili in una delle sottocategorie appartenenti alla suddetta divisione, indipendentemente dalla denominazione attribuita ai beni dalla tabella stessa. Ne consegue che l'impresa deve fare esclusivo riferimento alle indicazioni fornite dall'ISTAT, anche consultando le *“Note esplicative e di contenuto dei singoli codici della classificazione”* nonché l'*“Elenco alfabetico delle voci comprese nelle sottocategorie di attività economiche”* elaborate dall'ISTAT.

⁵ Ad esempio, *computer* e programmi di *software* che servono a far funzionare i macchinari e le apparecchiature agevolabili. Per approfondimenti sul tema, cfr. anche la nostra circolare n. 7 del 2010, par. 3; il nostro approfondimento n. 5 del 2010, nonché le indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 12/E del 12 marzo 2010, par. 5 e la risoluzione n. 91/E del 17 settembre 2010.

⁶ L'Amministrazione finanziaria ha precisato altresì che gli oneri relativi alle prestazioni di servizi direttamente connesse alla realizzazione dell'investimento, non compresi nel costo di acquisto del bene, rilevano ai fini della determinazione dell'investimento stesso e si considerano sostenuti alla data in cui esse sono ultimate. Sul tema si veda in generale la circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 44/E del 2009, par. 3, nonché la nostra circolare n. 7 del 2010, par. 5.

⁷ Analoga affermazione era contenuta nella circolare n. 90 del 2001, par. 3, ove era specificato come l'agevolazione fosse normalmente applicabile ai beni strumentali di cui agli artt. 67 e 68 (ora, artt. 102 e 103) del TUIR e, cioè, spettasse in relazione agli *“investimenti in elementi patrimoniali destinati ad essere utilizzati durevolmente nell'ambito dell'attività. In sostanza si tratta di beni strumentali, cioè ammortizzabili, ivi compresi quelli di costo non superiore a un milione di lire anche se integralmente dedotto nell'esercizio”*.

A questo riguardo, merita sottolineare che l'Amministrazione finanziaria ha, in via di principio, riconosciuto la strumentalità anche dei beni concessi in comodato d'uso a terzi: l'agevolazione spetterebbe in tal caso al comodante, a condizione però che i beni siano strumentali ed inerenti alla sua attività. Precisamente, i beni sono agevolabili nella misura in cui siano *“utilizzati dal comodatario nell'ambito di un'attività strettamente funzionale all'esigenza di produzione del comodante”* e cedano *“le proprie utilità anche all'impresa proprietaria/comodante”*.

L'Amministrazione finanziaria accoglie, quindi, sul punto le nostre precedenti osservazioni, riconoscendo che il bene oggetto di un rapporto di comodato può essere utile anche per l'impresa comodataria, oltretutto per il comodante e che tale circostanza non è di per sé significativa di una parziale destinazione del bene a finalità estranee o, comunque, di un suo presunto impiego non interamente rivolto a soddisfare le istanze economiche del comodante (cfr. la nostra circolare n. 30 del 2002, par. 11.1).

Il riferimento alla “strumentalità” dei beni distingue nettamente l'agevolazione in esame rispetto alla precedente, che aveva un ambito applicativo più ampio, ricomprendendo, come si ricorderà, tutti i beni diversi da quelli autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce): infatti, la Tremonti-ter aveva ad oggetto gli investimenti *“in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature”* compresi nella divisione 28 della tabella ATECO e agevolava espressamente tutti i beni utilizzabili nell'esecuzione di qualsiasi intervento, non solo di costruzione o allestimento di nuovi beni strumentali, ma anche di manutenzione, ampliamento, riattivazione di quelli esistenti ⁸. Da ciò si evinceva chiaramente come l'agevolazione riguardasse anche i beni di consumo – destinati ad essere utilizzati e istantaneamente o rapidamente consumati nello svolgimento dell'attività economica caratteristica – nonché i materiali di “ricambio”, qualora inclusi nella predetta divisione 28 ⁹.

di sostenimento”.

⁸ Cfr. Circ. n. 7 del 2010, par. 3. In altri termini, la *ratio* dell'agevolazione risiedeva nell'esigenza di incentivare l'investimento in determinati beni: era l'acquisizione dei beni oggettivamente individuati nella suddetta tabella, in un determinato lasso temporale, a rappresentare l'oggetto dell'agevolazione.

⁹ Ad analoghe conclusioni si era giunti in relazione alle precedenti agevolazioni Tremonti. Infatti, sia il comma 2 dell'art. 3 del D.L. n. 357 del 1994 che il comma 4 dell'art. 4 della legge n. 383 del 2001 fornivano un'ampia nozione di investimento, definito come *“realizzazione nel territorio dello Stato di nuovi impianti, il completamento di opere sospese, l'ampliamento, la riattivazione, l'ammodernamento di impianti esistenti e l'acquisto di beni strumentali nuovi anche mediante contratti di locazione finanziaria”*. Proprio in riferimento all'ampliamento ed all'ammodernamento si era ritenuto che l'agevolazione competesse anche in relazione ai costi che avessero influenzato positivamente le potenzialità produttive in senso lato del bene o dei beni costituenti impianti e che, di conseguenza, le spese di manutenzione e riparazione – se di effettiva natura incrementativa del costo dei beni – potessero rientrare nell'ambito applicativo dell'agevolazione. Ovviamente, in tale contesto normativo, era assolutamente indifferente che le spese

Stante, dunque, il più limitato ambito applicativo della nuova agevolazione, l'Amministrazione finanziaria ha precisato che non rientrano tra i beni oggetto del beneficio non solo i beni autonomamente destinati alla vendita (c.d. beni merce) e quelli trasformati o assemblati per l'ottenimento di prodotti destinati alla vendita, ma anche i c.d. **materiali di consumo**, ancorché inclusi nella divisione 28¹⁰.

Non è ben chiaro, invece, se siano esclusi dall'agevolazione i c.d. **materiali di "ricambio"**, pacificamente ricompresi, come accennato, nelle precedenti agevolazioni. Al riguardo, pur in assenza di specifiche indicazioni dell'Amministrazione finanziaria sul punto e con tutti i dubbi del caso, ci sono, a nostro avviso, motivazioni non del tutto prive di fondamento a supporto di una soluzione positiva.

Innanzitutto, *nulla quaestio* se i beni di ricambio sono qualificabili come "dotazioni" o "componenti indispensabili" di beni complessi agevolabili, perché in questo caso rilevano non in funzione della loro oggettiva natura, bensì in considerazione – come abbiamo già accennato – della loro partecipazione ad un investimento unitariamente considerato.

Nelle restanti ipotesi – e, cioè, ponendo attenzione all'acquisizione autonoma di beni inclusi nella citata divisione 28 – è bene evidenziare che, tecnicamente, anche i materiali di ricambio sono qualificabili come beni *lato sensu* strumentali anche se destinati a funzionare insieme ad altri beni: trattasi, infatti, di beni "inventariati" che, di norma, sono utilizzati dall'impresa in modo durevole, nell'arco di più periodi d'imposta. Siamo, cioè, dinanzi a beni a produttività ripetuta che, a prescindere dalle modalità di rappresentazione contabile adottate, incidono, seppur indirettamente, sul valore dei beni strumentali cui si riferiscono. In definitiva, riprendendo le parole dell'Agenzia delle entrate, siamo pur sempre di fronte a beni "*di uso durevole ed atti ad essere impiegati come strumenti di produzione all'interno del processo produttivo dell'impresa*".

I beni di ricambio, peraltro, sono per definizione beni che non devono entrare in funzione subito. Tuttavia, come evidenziato in precedenza, il legislatore non ha richiesto tra le condizioni per la fruibilità dell'agevolazione anche l'effettiva entrata in funzione dei beni oggetto di investimento durante il periodo temporale di vigenza dell'agevolazione.

Sul punto, comunque, data la delicatezza della questione, è auspicabile un chiarimento ufficiale dell'Amministrazione finanziaria.

fossero sostenute in relazione a beni strumentali "nuovi" ed anzi, nella generalità dei casi, le spese in esame riguardavano proprio beni già acquisiti dall'impresa e, cioè, "non nuovi" e, dunque, l'investimento poteva avere ad oggetto anche pezzi di ricambio e beni di consumo.

¹⁰ A titolo di esempio, l'Agenzia delle Entrate menziona i *toner*, classificati nella divisione 28 con il codice 28.23.01 "*Fabbricazione di cartucce e toner*".

Quanto al carattere di novità dei beni, l'Agenzia delle Entrate, confermando in sostanza quanto già sostenuto in passato in relazione ai precedenti regimi agevolativi, ha rilevato che i beni devono essere "nuovi" nel senso che non devono essere già utilizzati "a qualunque titolo" e, in particolare:

- a) gli acquisti di beni strumentali rientranti nella divisione 28 rilevano ai fini dell'agevolazione anche se destinati ad essere inseriti in impianti e strutture più complessi già esistenti;
- b) nel caso in cui alla realizzazione di un bene complesso abbiano concorso anche beni usati, il requisito della "novità" sussiste in relazione all'intero bene *"purché l'entità del costo relativo ai beni usati non sia prevalente rispetto al costo complessivamente sostenuto"*. Ne deriva che nel caso in cui il bene complesso, che incorpora anche un bene usato, sia stato acquistato a titolo derivativo, *"il cedente dovrà attestare che il costo del bene usato non è di ammontare prevalente rispetto al costo complessivo"*.

2.2. Le modalità di attuazione dell'investimento: l'individuazione, la determinazione e l'imputazione temporale dell'investimento

L'Agenzia delle Entrate ha confermato, come per il passato, che per l'individuazione, la determinazione e l'imputazione a periodo degli investimenti rilevanti occorre fare riferimento esclusivamente alle regole di determinazione del reddito di impresa contenute nel TUIR. In particolare, l'imputazione degli investimenti segue le ordinarie regole di competenza stabilite dall'art. 109, commi 1 e 2, del TUIR e il valore degli investimenti deve essere determinato secondo i criteri ordinari previsti dall'art. 110, comma 1, lett. a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.

Ai fini dell'agevolazione, i criteri adottati per l'individuazione e il computo degli investimenti rientranti nella previsione agevolativa valgono naturalmente anche per gli investimenti degli esercizi precedenti da assumere ai fini del raffronto (c.d. *principio di omogeneità* dei valori comparati). In altri termini, per rispettare il principio di omogeneità dei valori, il volume degli investimenti relativo a ciascun periodo di imposta rilevante ai fini della media storica deve essere verificato con riferimento agli investimenti individuati, determinati ed imputati in base alle medesime regole che si rendono applicabili in relazione ai periodi agevolati.

Come per il passato, inoltre, l'Amministrazione ha confermato che non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali di cui al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 luglio 2002¹¹.

Anche in relazione alla nuova agevolazione, l'Agenzia delle Entrate – rinviando ai precedenti chiarimenti forniti con la circolare n. 44/E del 2009 – ha confermato che le imprese sono libere di scegliere la modalità di acquisizione (del bene agevolato) che ritengono più opportuna: sono, pertanto, agevolabili, oltre ai beni acquistati presso soggetti terzi¹², anche quelli realizzati in proprio dall'impresa - investimenti c.d. "in economia" – quelli dati in appalto a terzi¹³ e quelli realizzati mediante contratti di locazione finanziaria.

In via generale, le varie forme di acquisizione dei beni sopra descritte sono diversamente trattate ai fini del meccanismo agevolativo, soprattutto con riguardo all'individuazione del momento in cui l'investimento deve considerarsi realizzato.

Nulla quaestio nei casi in cui l'investimento agevolato è realizzato attraverso l'**acquisto presso terzi** in quanto, come già evidenziato in precedenti occasioni, non si presentano particolari difficoltà in ordine alla determinazione ed alla imputazione temporale dei costi relativi all'investimento¹⁴.

Per quanto concerne l'acquisto realizzato tramite **leasing** l'Agenzia delle Entrate ha confermato che *"in virtù dell'ormai consolidato principio di tendenziale equivalenza tra l'acquisizione in proprietà e quella effettuata tramite contratto di leasing, sono agevolabili anche i beni acquisiti mediante locazione finanziaria, che si caratterizza per la presenza dell'opzione di acquisto finale del bene a favore dell'utilizzatore"*. Ne deriva che dovrebbero ritenersi tuttora attuali le indicazioni ministeriali in precedenza fornite in merito alla non spettanza del beneficio in caso di **leasing** c.d. operativo, intendendo per

¹¹ Cfr. Agenzia delle Entrate, circolare n. 44/E del 2009, par. 3.2; circolare n. 5/E del 2015, par. 4.2.

¹² Sotto questo profilo, riteniamo che, analogamente ai precedenti benefici, la finalità del credito di imposta sia quella di incentivare non solo le imprese che investono ma anche, indirettamente, quelle che producono e vendono tali beni, sostenendone la domanda.

¹³ Come per il passato, l'Amministrazione finanziaria ha specificato che nell'ipotesi di effettuazione dell'investimento mediante contratto di appalto o di costruzione in economia deve farsi riferimento al costo complessivo del bene realizzato. Inoltre, il costo del bene agevolabile è sempre assunto al netto di eventuali contributi in conto impianti, indipendentemente dalle modalità di contabilizzazione, con l'eccezione di quelli non rilevanti ai fini delle imposte sui redditi.

¹⁴ Cfr., tuttavia, in merito alle questioni che potrebbero sorgere in relazione alle diverse tipologie di acquisizioni di beni sul mercato (vendita "con posa in opera", vendita-appalto, vendita a prova, vendita con riserva di gradimento, ecc.) le considerazioni svolte nella nostra circolare n. 7 del 2010, par. 6.1.

tale quello consistente nella locazione di beni per un periodo di tempo commisurato alla loro vita economica e caratterizzato dal fatto che l'utilizzatore non ha diritto di riscattare i beni alla fine del periodo di durata del contratto.

Come accennato, peraltro, non rilevano i diversi criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali. Pertanto, ai fini che qui interessano, anche i soggetti IAS *adopter*, al fine di verificare la natura dei *leasing* stipulati, devono fare riferimento alla descritta nozione di *leasing* finanziario – che, ripetiamo, pone attenzione esclusivamente alla forma del contratto – a prescindere dalle diverse qualificazioni operate nei loro bilanci (cfr. circolare n. 7 del 2010, par. 4)

In relazione alla corretta imputazione temporale degli investimenti realizzati mediante acquisizione in *leasing*, si ripropongono le stesse tematiche già affrontate dall'Agenzia in occasione dell'applicazione dei precedenti regimi agevolativi.

In particolare, nell'ipotesi ordinaria, in cui la società di *leasing* si limita ad acquistare il bene oggetto del contratto di *leasing*, l'investimento deve considerarsi realizzato al momento della consegna o della spedizione all'utilizzatore.

Nel diverso caso del ***leasing-appalto***, l'utilizzatore subentra ai fini che qui interessano nella posizione del concedente e, pertanto, assumono rilevanza i costi secondo le scadenze temporali previste nell'appalto diretto. In particolare *“assumono rilievo quale investimento dell'utilizzatore i corrispettivi che la società di leasing concedente ha liquidato, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore in base agli stati d'avanzamento lavori”*¹⁵ (cfr. *infra* per quanto concerne le regole previste in caso di appalto).

Per quanto concerne gli **investimenti realizzati in economia**, nella nostra precedente circolare n. 7 del 2010 avevamo precisato come i costi relativi a commesse interne di lavorazione fossero, di regola, oggetto di rilevazione nell'ambito della contabilità industriale che, se correttamente tenuta secondo i principi contabili, avrebbe agevolmente consentito anche di individuare i costi temporalmente riferibili ai periodi di imposta rilevanti per l'agevolazione¹⁶.

Peraltro, nelle circolari n. 90/E del 17 ottobre 2001 e n. 44/E del 2009, l'Agenzia delle Entrate ha avuto modo di precisare che, tra i costi imputabili all'investimento realizzato in proprio dall'impresa si ricomprendono *“i materiali acquistati”* ovvero, nel caso in cui gli stessi non siano stati acquistati specificatamente per la realizzazione dell'opera,

¹⁵ Cfr. la nostra circolare n. 7 del 2010, par. 6.4.

¹⁶ Ovviamente, devono essere adottati criteri di rilevazione affidabili di cui sia possibile fornire adeguata prova, ove richiesta dagli organi dell'Amministrazione finanziaria, a sostegno della corretta quantificazione ed imputazione temporale dei costi ammessi all'agevolazione.

“quelli prelevati dal magazzino”; quelli relativi alla “mano d’opera diretta” nonché “gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione” e “i costi industriali imputabili all’opera”, quali “stipendi dei tecnici, spese di mano d’opera, energia elettrica degli impianti, materiale e spese di manutenzione, forza motrice, lavorazioni esterne”.

I maggiori problemi applicativi emergono in relazione all’investimento realizzato tramite **appalto**, in quanto nei precedenti regimi di agevolazione si è sviluppato un notevole dibattito in ordine alle corrette modalità di imputazione a periodo delle opere eseguite dall’appaltatore.

La questione di fondo è, in sostanza, che in relazione ad un simile investimento – di norma, caratterizzato da particolare complessità e da una durata temporale più o meno ampia – al fine di individuare la corretta collocazione temporale, non è possibile fare riferimento alla mera ultimazione dell’opera definitivamente accettata dall’impresa appaltante e, quindi, alla data del collaudo finale.

Come abbiamo, infatti, più volte rilevato nelle circolari emanate a commento dei precedenti regimi agevolativi, accedendo, per assurdo, ad una simile ipotesi ricostruttiva, si finirebbe per ricomprendere o, viceversa, per escludere dall’ambito applicativo dell’agevolazione gli investimenti in modo del tutto casuale, arbitrario ed irrazionale, in ragione della data finale di collaudo che individua il momento nel quale viene definitivamente accettata l’opera da parte dell’impresa appaltante. Così, ad esempio, verrebbero esclusi gli appalti iniziati proprio durante il periodo di agevolazione o quelli eseguiti per la più parte durante tale periodo, solo perché il collaudo viene a scadere successivamente; e magari agevolati gli appalti interamente eseguiti prima del periodo di agevolazione, solo perché il collaudo viene a compiersi occasionalmente in tale periodo.

Proprio per tale motivo – e, cioè, proprio muovendo dall’impossibilità di accettare una simile tesi interpretativa – si è acceso un vivace dibattito anche presso i competenti uffici dell’Amministrazione finanziaria al fine di trovare soluzioni maggiormente soddisfacenti.

Al riguardo, avevamo proposto di fare riferimento alle singole porzioni di opera realizzate durante i diversi periodi di imposta interessati dall’agevolazione, così come documentabili dalla contabilità dell’appaltatore, ai fini della determinazione dei propri ricavi di esercizio. In questo senso, abbiamo sostenuto – anche per consentire un trattamento omogeneo delle diverse situazioni, soprattutto nell’ottica di assimilare gli investimenti realizzati tramite appalto a quelli realizzati in economia – che, per individuare la “*tranche*” di investimento realizzata nel singolo periodo di imposta, si

dovesse sostanzialmente assumere quale valore dell'investimento realizzato in appalto dal committente nel corso dei periodi di imposta rilevanti ai fini dell'agevolazione quello preso in considerazione dall'impresa appaltatrice ai fini della determinazione dell'incremento delle proprie rimanenze intervenuto nei periodi medesimi, secondo le regole stabilite dall'art. 93 del TUIR e ciò previo eventuale rilascio da parte dell'impresa appaltatrice di un'apposita dichiarazione¹⁷. Questa tesi interpretativa, come appare evidente, avrebbe il pregio di individuare in maniera puntuale i costi sostenuti per gli investimenti in esame durante i periodi rilevanti ai fini dell'agevolazione.

L'Amministrazione finanziaria non ha ritenuto di aderire a questa soluzione in ragione del rilievo che questo criterio non troverebbe un puntuale supporto nelle regole di imputazione dei costi previste dal TUIR. In sostanza, nei contatti avuti all'epoca per le vie brevi, i competenti organi dell'Amministrazione finanziaria obiettavano che, se per l'impresa appaltatrice la porzione di opera eseguita nel periodo d'imposta costituisce sicuramente il riferimento per valutare tale porzione sulla base dei corrispettivi pattuiti con l'impresa appaltante, relativamente, invece, a quest'ultima – e, cioè all'impresa cui va imputato l'investimento ai fini della agevolazione in esame – questi criteri non hanno ragion d'essere: per essa occorre far riferimento alle regole d'imputazione dei costi previsti dal TUIR.

L'*impasse* fu superata dalla stessa Agenzia delle entrate con una soluzione di buon senso che, seppur non perfettamente coincidente con quella da noi proposta, risolveva in qualche modo la questione di fondo da cui era scaturita la *querelle* e, cioè, quella di non negare l'agevolazione agli appalti eseguiti durante il periodo agevolato solo perché si concludevano con l'accettazione da parte del committente successivamente a tale data (o di concederla *tout court* agli appalti iniziati prima e conclusi durante tale periodo). La tesi prescelta dall'Agenzia delle entrate è stata quella di applicare l'agevolazione per la parte di opera che risulti verificata ed accettata dal committente – attraverso gli stati avanzamento lavori (c.d. SAL) definiti dal contratto – nel corso del periodo di agevolazione. In particolare, puntualizza l'Agenzia nella circolare n. 44/E del 2009 che l'agevolazione “è riconosciuta nella misura in cui il SAL è accettato dal committente, in conformità a quanto stabilito dall'articolo 1666 del Codice Civile, entro il periodo di vigenza dell'agevolazione (cfr. circolare 4/E del 18 gennaio 2002, par. 2)”¹⁸.

¹⁷ Cfr. la nostra circolare n. 30 del 2002, par. 15.2.

¹⁸ A tali conclusioni l'Amministrazione finanziaria è giunta in merito alla c.d. agevolazione Visco di cui all'art. 2 della legge n. 133 del 1999 (cfr. circolare n. 101/E del 19 maggio 2000, par. 2.3.) nonché in relazione alla successiva agevolazione per gli investimenti nelle aree svantaggiate (c.d. Visco-sud) prevista dall'art. 8 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (cfr. circolare n. 41/E del 18 aprile 2001, par. 6.4.),

Peraltro, avendo noi fatto presente che il sistema dei SAL è tipico degli appalti pubblici e non degli appalti regolati dal codice civile – nei quali il ricorso al regime degli appalti a porzione di cui all'art. 1666 del cod. civ. è molto limitato – opportunamente l'Agenzia delle entrate consentì all'epoca alle imprese di integrare gli appalti di natura privatistica, apponendo *ex post* dei SAL che permettessero di attuare l'accettazione parziale dell'opera durante il periodo di applicazione del beneficio¹⁹.

Nel silenzio delle istruzioni impartite dall'Agenzia delle entrate nella circolare n. 5/E del 2015 deve ritenersi che queste precisazioni valgano evidentemente anche ai fini del regime agevolativo in esame.

Ciò ricordato, merita ribadire che il riferimento all'approvazione dei SAL è meno puntuale della soluzione da noi proposta, non solo perché non vengono prese in considerazione porzioni d'opera anch'esse eseguite dalla società appaltatrice durante il periodo agevolato ma successivamente all'approvazione del SAL (che ricade nel periodo di applicazione dell'agevolazione), ma anche perché nei SAL – in ragione della loro scansione contrattuale – possono risultare, in ipotesi, comprese porzioni di opera eseguite antecedentemente al periodo agevolabile. E questa possibile disfunzione è tanto più singolare nell'ambito di questo regime di agevolazione che impone un confronto fra gli investimenti agevolabili e la media di quelli eseguiti nel quinquennio precedente.

Ma a parte queste considerazioni, il punto che ci preme maggiormente sottolineare è un altro. I SAL, per loro caratteristica intrinseca, esprimono di regola stati di avanzamento di un'opera funzionalmente unitaria nel suo complesso (ad esempio, la costruzione di un ponte, di una diga, di una nave, etc.) nell'ambito della quale ogni singola parte approvata con il SAL ha una ragion d'essere solo in ragione del completamento delle altre parti, essendo l'opera nel suo insieme destinata a soddisfare l'interesse del committente. La disciplina dell'art. 1666 del cod. civ., quella cioè relativa alle opere da eseguire per partite, normalmente viene utilizzata, negli appalti di natura privatistica, per le opere che si presentano di fatto ripartibili in porzioni funzionalmente

ribadendo poi la medesima soluzione interpretativa in relazione alle c.d. Tremonti-*bis* e Tremonti-*ter*, come emerge, appunto, nella circolare dell'Agenzia delle entrate n. 44/E del 2009, par. 3.3.

¹⁹ Cfr. circolare n. 44/E del 2009, par. 3.3., ove l'Agenzia conferma che tale soluzione “*vale anche nell'ipotesi in cui la suddivisione dell'opera in stati di avanzamento, originariamente non prevista, derivi dall'integrazione del contratto originario mediante l'inserimento a posteriori di una speciale clausola volta a consentire l'accettazione parziale dell'opera*”, richiamando le conclusioni già formulate in relazione alla Tremonti-*bis* nella risoluzione n. 75 del 27 marzo 2003, riguardante un contratto di appalto per la costruzione di una nave.

autonome (il caso tipico è la costruzione di villette a schiera in cui ogni villetta ha una sua autonoma idoneità a soddisfare le funzioni per cui risulta costruita). Tuttavia, la giurisprudenza ha messo in rilievo che la disciplina dell'art. 1666 è utilizzabile liberamente dalle parti dell'appalto, in base alla loro autonomia negoziale, anche per le opere – come quelle sopra esemplificate (ponte, diga, nave, ecc.) – in cui le singole parti oggetto di verifica e collaudo presentano un più stretto collegamento funzionale l'una all'altra. In altri termini, si pone riferimento alla scorporabilità dell'opera secondo la volontà delle parti ²⁰. Noi crediamo, dunque, che nelle affermazioni dianzi riportate l'Agenzia abbia fatto riferimento evidentemente anche a queste opere, anzi soprattutto ad esse, altrimenti la più parte degli appalti che si completano successivamente al periodo agevolato, avendo di regola essi proprio queste caratteristiche, non avrebbero titolo al beneficio e tutta la *querelle* di cui si è lungamente dibattuto non troverebbe quella auspicata soluzione di equilibrio che i contribuenti e la stessa Agenzia hanno faticosamente cercato di raggiungere ²¹.

Ciò detto, l'ulteriore aspetto fondamentale di questa tematica riguarda gli effetti dell'accettazione parziale dell'opera disciplinata dall'art. 1666 del cod. civ. Come è stato rilevato dalla stessa giurisprudenza, con l'accettazione della porzione dell'opera il committente ne verifica la congruità e si "auto" preclude la possibilità di invocare *ex post* l'esistenza di vizi su tale porzione, attribuendo all'appaltatore uno specifico diritto al relativo corrispettivo, ma questo non significa, neanche nell'ambito del regime dell'art. 1666 del cod. civ., che l'opera sia divenuta "parcellizzata" in modo irreversibile. Essa deve, comunque, rispondere nella sua interezza all'interesse essenziale del committente e, quindi, non può escludersi che in occasione del collaudo finale possano emergere vizi diversi da quelli riferibili ai SAL approvati e, tuttavia, tali per la loro rilevanza da compromettere *ex post* l'accettabilità dell'intera opera²².

²⁰ A tale riguardo, la giurisprudenza ha precisato che "*l'appalto di opera da eseguire per partite si ha, invero, quando l'opera sia scomponibile – per volontà delle parti, esplicita o implicita – in frazioni, ciascuna dotata di una propria individualità*". Cfr. Cass. n. 8752 del 18 agosto 1993. Così, ad esempio, nella realizzazione della nave, le parti possono a nostro avviso distinguere contrattualmente la costruzione dello scafo rispetto alle altre parti dell'opera.

²¹ In effetti, il SAL non nasce come strumento di accettazione parziale dell'opera, quanto piuttosto come strumento negli appalti pubblici per effettuare il pagamento di acconti in ragione dell'opera eseguita. L'Agenzia, con apprezzabile sforzo interpretativo, li ha ricondotti nel regime dell'art. 1666 del cod. civ. relativo agli appalti a porzioni.

²² Anzi, a questo riguardo, è stato addirittura precisato dalla Cassazione, in un pronunciamento risalente ma non per questo meno attuale, che il ricevimento delle partite che il committente "*faccia senza riserve, non solo non gli preclude la facoltà di contestare quelle successive, ma può anche non avere, a seconda delle modalità dei singoli casi – in quanto il diritto di verifica può essere esercitato successivamente per l'intera opera – il significato di accettazione delle partite ricevute*". Così Cass. n. 2090 del 6 luglio 1955.

Come può constatarsi questo è un punto di non poca importanza con riguardo al tema in oggetto, soprattutto se si considera l'utilizzo di questo regime, per legittime finalità agevolative, in relazione ad appalti che presentano una stretta complementarità delle parti dell'opera. In altri termini, non si può pretendere di attribuire all'accettazione parziale un contenuto ed un effetto che va oltre la sua naturale funzione contrattuale.

In definitiva, è questo un aspetto che gli uffici devono tener presente nel giudicare l'applicazione del regime agevolativo. Ci risulta, infatti, che sono emerse su questo tema contestazioni in sede di applicazione dei precedenti regimi agevolativi collegate alla presunta non definitività dell'accettazione del SAL che ci sembrano discutibili e non in linea con le reali finalità della soluzione interpretativa fornita dall'Agenzia delle entrate, da ultimo, nella circolare n. 44/E del 2009; soluzione che – ripetiamo – intendeva trovare un punto di equilibrio fra le legittime aspettative dei contribuenti (che fanno ricorso a questa tipologia di investimento, piuttosto che all'acquisto diretto dei beni per esigenze operative del tutto evidenti e fuori discussione), la *ratio* dell'agevolazione (che intende premiare *tout court* gli investimenti posti in essere nel periodo di applicazione del regime) ed i criteri di certezza nell'imputazione dei costi dell'investimento.

2.3. Le modalità di quantificazione del credito di imposta. La media c.d. *mobile*

Come abbiamo rilevato, la nuova misura di favore risponde ad una logica "incrementale", per cui il volume degli investimenti effettuati in ciascuno dei due periodi agevolati considerati (2014 e 2015) rileva solo se eccedente un determinato *plafond* storico di riferimento. In particolare, il credito di imposta è riconosciuto nella misura del 15 per cento delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media aritmetica degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO

In questo senso, peraltro, si esprime anche la dottrina che, proprio in riferimento all'appalto di opera da eseguire per partite, rileva come *"entrambe le parti possono chiedere che si proceda alla verifica delle singole partite realizzate e l'appaltatore ha diritto al pagamento del corrispettivo, in proporzione dell'opera eseguita. Ciò consente di estendere alla verifica di singole partite la disciplina della verifica finale: in particolare, l'accettazione della singola partita verificata preclude al committente, in riferimento a quella parte dell'opera, la possibilità di far valere successivamente i difetti palesi che non siano stati rilevati in sede di verifica delle singole partite. Tuttavia, l'impossibilità di ricorrere ai rimedi di cui agli artt. 1667 ss. c.c. non si estende in alcun modo alle partite successive, ai vizi occulti o ai difetti delle singole partite che emergano solo al completamento dell'opera, anch'essi qualificabili come vizi occulti"*. Cfr. GAMBINI, *L'esecuzione del contratto*, in Cuffaro (a cura di), *I contratti di appalto privato*, in Rescigno – Gabrielli (diretto da), *Trattato dei contratti*, Torino, 2011, 205-206. Cfr. altresì RUBINO-IUDICA, *Appalto*, in Galgano (a cura di), *Commentario del Codice Civile Scialoja-Branca*, Bologna-Roma, 2007, 377; GUERINONI, *L'esecuzione dell'appalto*, in Di Gregorio (a cura di), *L'appalto privato e pubblico*, Torino, 2013, 282.

2007 realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti (c.d. *approccio "incrementale"*), escludendo dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Il criterio utilizzato dal legislatore è quello della media *mobile* e non fissa in quanto il *plafond* di raffronto è costituito dalla media degli investimenti lordi complessivamente realizzati nei cinque periodi d'imposta precedenti, senza escludere dal computo il primo periodo di imposta agevolato e, cioè, il 2014, anche se è data al contribuente la possibilità di "perequare" il dato storico, escludendo dal calcolo della media il periodo di imposta in cui l'investimento è stato maggiore. Ne consegue che, per i soggetti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, per gli investimenti effettuati dal 25 giugno al 31 dicembre 2014, il quinquennio di riferimento è costituito dai cinque periodi di imposta precedenti al 2014 (i.e., dal 2009 al 2013), mentre per gli investimenti realizzati nel 2015 fino al 30 giugno, il quinquennio di riferimento è costituito dai periodi di imposta dal 2010 al 2014 ²³.

L'approccio incrementale, come accennato, è mitigato da alcuni importanti correttivi per le imprese in attività da meno di cinque periodi di imposta ovvero costituite successivamente alla data di entrata in vigore del decreto competitività (i.e., 25 giugno 2014). Infatti, per le prime, ai fini della media, rileva solo il volume degli investimenti effettuati nei periodi di imposta precedenti a quello di effettuazione degli investimenti agevolati, ancorché il numero di questi periodi sia ovviamente inferiore a cinque e, anch'esse, peraltro, possano escludere dal computo il periodo con investimenti più elevato. Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, invece, il credito di imposta si applica con riguardo *sic et simpliciter* al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo di imposta, senza procedere ad alcun confronto ²⁴. In definitiva, le imprese di più recente costituzione ricevono un vantaggio

²³ Parimenti, per un'impresa con periodo di imposta non coincidente con l'anno solare (ad esempio, 1° giugno - 31 maggio), il quinquennio di riferimento, per il calcolo della media degli investimenti effettuati nel periodo 25 giugno 2014 - 31 maggio 2015, va dal 1° giugno 2009 al 31 maggio 2014, mentre per gli investimenti realizzati dal 1° giugno 2015 al 30 giugno 2015, il quinquennio di riferimento è il periodo compreso tra il 1° giugno 2010 e il 31 maggio 2015.

²⁴ Infatti, in relazione al primo periodo agevolato, tali soggetti, in quanto neocostituiti, non avranno effettuato investimenti negli esercizi precedenti e, quindi, l'agevolazione sarà calcolata sul valore complessivo degli investimenti realizzati; in relazione al secondo periodo di imposta, in virtù della regola di esclusione del valore più elevato, non dovrà effettuarsi alcun raffronto con l'ammontare degli investimenti eventualmente realizzati nel primo periodo di attività.

L'Amministrazione finanziaria ha, tuttavia, ritenuto che l'estensione del beneficio alle imprese neocostituite possa rappresentare l'occasione per porre in essere comportamenti elusivi e ha, pertanto, precisato che *"per le imprese costituite dopo la data di entrata in vigore del decreto competitività - anche a seguito di operazioni di riorganizzazione aziendale - resta impregiudicato il potere di sindacato antielusivo dell'Amministrazione finanziaria volto a verificare la realizzazione di eventuali vantaggi fiscali indebiti"*.

economico superiore rispetto alle altre, in ragione della minor incidenza dell'approccio incrementale, che si traduce in assoluta irrilevanza di questo approccio per le imprese costituite successivamente all'entrata in vigore del D.L. n. 91 del 2014.

La *ratio* dell'agevolazione è dunque analoga a quella della precedente Tremonti-*bis* – di cui condivide, come vedremo, il medesimo principio di territorialità – e risiede nell'esigenza di promuovere, da un lato, un'effettiva innovazione delle strutture aziendali mediante l'acquisizione di nuovi beni strumentali e di incentivare, dall'altro, le attività produttive nel territorio nazionale, con conseguenti ricadute positive anche in termini occupazionali.

A questo riguardo, giova ricordare che l'approccio incrementale era previsto anche dalla prima agevolazione Tremonti e dalla Tremonti-*bis* (nonché dalla c.d. agevolazione Visco, di cui all'art. 2, commi 8 e ss., della legge n. 133 del 1999 ²⁵). È appena il caso di osservare, peraltro, che con riguardo a tali precedenti regimi agevolativi gli incrementi venivano individuati confrontando gli investimenti con i disinvestimenti ed assumendo come incremento solo il saldo di questi valori. Nel nuovo regime, invece, da un lato si richiede, come abbiamo visto, che l'investimento attenga puntualmente ai beni compresi nella divisione 28 della tabella ATECO – condizione, questa, non prevista in tali precedenti agevolazioni a carattere incrementale – ma dall'altro lato non si impone più questo ulteriore confronto con i disinvestimenti. Assume in questo senso preminente rilievo, quindi, l'interesse del legislatore a sviluppare gli investimenti in specifici beni – nei cespiti, appunto, rientranti nella divisione 28 della tabella ATECO – anche al fine di promuovere in questo modo lo sviluppo commerciale delle imprese che ne sono produttrici. Sotto questo profilo, quindi, il nuovo regime presenta aspetti di similitudine anche con la precedente agevolazione c.d. Tremonti-*ter*, che non prevedeva, rispetto ai precedenti regimi, un meccanismo incrementale e mirava direttamente ad agevolare l'investimento nei beni in questione.

Venendo, invece, ad un altro aspetto applicativo del meccanismo, per quanto concerne in particolare il calcolo della media, da più parti era stato avanzato l'auspicio, non senza fondamento logico ed equitativo, che la verifica di tale media fosse svolta sulla base di un ragguaglio semestrale degli investimenti effettuati nei periodi di imposta rilevanti, meccanismo probabilmente più in linea con la *ratio* sottesa alla nuova disciplina, volta a premiare, come detto, la propensione marginale dell'impresa alla realizzazione degli investimenti.

²⁵ In argomento si vedano le nostre circolari nn. 39 e 66 del 2000.

Tuttavia, l'Agenzia delle Entrate, come già accaduto in relazione alla Tremonti-*bis*, non ha ritenuto possibile adottare una soluzione più equilibrata e maggiormente aderente al principio di omogeneità. Ne consegue che le imprese dispongono di un semestre per porre in essere i comportamenti rilevanti per l'applicazione del beneficio sia nel primo che nel secondo periodo agevolato, sebbene la media delle eccedenze dei (cinque) periodi precedenti debba essere calcolata assumendo tali periodi per la loro intera durata e senza procedere ad alcun ragguaglio. È evidente, peraltro, che indirettamente il meccanismo applicativo della agevolazione può influenzare la propensione delle imprese ad effettuare investimenti nell'uno o nell'altro periodo agevolato e, comunque, può avvantaggiare le imprese il cui periodo di imposta non coincide con l'anno solare. Si auspica, tuttavia, come già evidenziato in precedenza, che il legislatore estenda il regime di agevolazione in esame quanto meno a tutto il periodo di imposta 2015.

Sempre sul piano operativo, merita segnalare altresì che, come per il passato, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che la media storica deve essere calcolata considerando anche gli esercizi in cui non sono stati effettuati investimenti, di modo che il computo concerne *“tutti gli anni, anche se in uno o più di essi l'importo di tali investimenti è pari a zero”*. Inoltre, dopo aver escluso dalla sommatoria il valore più alto, occorre dividere il risultato ottenuto per il numero delle annualità residue, pari a quattro. L'esclusione dal calcolo della media del periodo d'imposta in cui è stato realizzato il maggior volume di investimenti nasce dall'esigenza di non penalizzare quei soggetti che, per particolari e straordinarie esigenze, in un periodo d'imposta, hanno effettuato investimenti di notevole entità.

2.4. Il riconoscimento e l'utilizzo del credito di imposta

Rispetto al passato, il beneficio si caratterizza, come accennato, per la sua natura giuridica: il legislatore ha, infatti, previsto un credito di imposta utilizzabile in compensazione c.d. orizzontale (ex art. 17 del D. Lgs. n. 241 del 1997) in luogo del precedente meccanismo di deduzione (parziale) del costo dell'investimento in sede di determinazione del reddito imponibile²⁶.

²⁶ I precedenti benefici consistevano, infatti, nella detassazione di una quota di reddito pari al 50 per cento dell'investimento complessivo nei beni normativamente indicati. In particolare, per quanto concerne la Tremonti-*ter*, ai sensi dell'art. 5 del D.L. n. 78/2009, era escluso da imposizione sul reddito di impresa il 50 per cento del valore degli investimenti in nuovi macchinari e in nuove apparecchiature compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, fatti a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto (i.e. 1° luglio 2009) e fino al 30 giugno 2010. Quindi, il 50 per cento del valore dell'investimento, effettuato in ciascun periodo di imposta interessato, era riconosciuto in deduzione dal reddito di impresa alla stregua di un vero e proprio componente negativo. La detassazione della quota di investimento agevolato aveva, perciò, non solo la capacità di ridurre la base imponibile dell'imposta, ma anche di produrre la formazione di perdite

Si tratta di un c.d. incentivo automatico, nel senso che il diritto di credito sorge per effetto dei citati investimenti senza necessità di attivare un apposito procedimento autorizzatorio *ad hoc*. I contribuenti, infatti, devono limitarsi a manifestare la volontà di voler fruire dell'agevolazione in esame mediante l'indicazione del relativo credito d'imposta nel quadro RU del modello di *"dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito [n.d.r.: al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato] e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato"*, senza ulteriori oneri procedurali.

Come accennato, l'ammontare del credito d'imposta deve essere ripartito e fruito in tre quote annuali di pari importo e la prima quota è utilizzabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Ne consegue che l'esistenza dell'agevolazione è rilevata dalla presentazione dell'apposito quadro dichiarativo compilato nel quale viene indicato anche il relativo *quantum*, mentre l'utilizzo del relativo credito d'imposta è temporalmente differito al secondo, terzo e quarto periodo di imposta successivo a quello in cui l'investimento è stato realizzato.

In particolare, per un soggetto con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, la prima quota del credito di imposta maturato in riferimento agli investimenti effettuati a decorrere dal 25 giugno 2014 e fino al 31 dicembre dello stesso anno è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2016. La seconda quota sarà utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017, la terza dal 1° gennaio 2018. Con riferimento al credito maturato per gli investimenti effettuati nel periodo che va dal 1° gennaio al 30 giugno 2015, la prima quota è utilizzabile a partire dal 1° gennaio 2017.

Si assiste, dunque, ad uno sfasamento temporale tra riconoscimento del credito ed effettiva possibilità di fruizione dello stesso. Proprio per tale motivo, con la circolare n. 5/E del 2015 l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che *"il credito di imposta deve essere indicato nel quadro RU del modello di dichiarazione relativo al periodo di imposta nel corso del quale il credito stesso è maturato (i.e., il periodo di imposta in cui sono stati realizzati gli investimenti agevolati) nonché nel quadro RU dei modelli di dichiarazione relativi ai periodi di imposta successivi, fino a quello nel corso del quale se ne conclude l'utilizzo"*.

L'Agenzia delle entrate ha altresì opportunamente precisato che, qualora il credito d'imposta non venga utilizzato per mancanza di imposte da compensare, la quota
fiscali di periodo.

annuale non sfruttata si aggiungerà a quella del successivo periodo d'imposta (soggetto anch'esso al limite massimo annuo). Si legge, infatti, nella citata circolare che *“nel caso in cui, per motivi di incapacienza, la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzabile, la stessa potrà essere fruita già nel successivo periodo di imposta, secondo le ordinarie modalità di utilizzo del credito, andando così a sommarsi alla quota fruibile a partire dal medesimo periodo di imposta”*.

Ad analoghe conclusioni ci sembra possa giungersi anche nell'ipotesi in cui il credito non venga utilizzato non perché eccedente l'imposta dovuta ma in quanto tale imposta risulti compensata in ipotesi da altri crediti a disposizione del contribuente. La norma, in effetti non pone alcun criterio di (prioritario) utilizzo del credito in esame, sicché sembra logico ritenere che il contribuente sia libero, in presenza di ulteriori crediti d'imposta rispetto a quello in parola, di decidere quale utilizzare; con la conseguenza che, anche in questo caso, qualora il contribuente decida di non utilizzare il credito d'imposta in parola, la quota annuale non utilizzata si andrebbe a sommare, a nostro avviso, *“alla quota fruibile a partire dal”* successivo *“periodo di imposta”*.

Anzi, taluni osservano come la previsione secondo cui il credito d'imposta *“va ripartito e utilizzato in tre quote annuali di pari importo”* intenda porre semplicemente un limite massimo annuo all'utilizzo di detto credito d'imposta (e non un obbligo di utilizzo del credito d'imposta che trova un limite solo nell'incapienza dell'imposta), sicché la stessa soluzione interpretativa individuata in merito alle due fattispecie dianzi illustrate, dovrebbe trovare applicazione anche nel caso in cui, per ipotesi, i contribuenti non dispongano di ulteriori crediti d'imposta rispetto a quello in esame e ciò nonostante provvedano ad autoliquidare e versare l'imposta senza ricorrere all'istituto della compensazione. Anche in questo caso, cioè, la quota annuale non utilizzata si andrebbe a sommare a quella dei successivi periodi d'imposta.

Si tratta, tuttavia, come appare evidente, di un'alternativa, quest'ultima, sulla quale si rendono necessari chiarimenti ufficiali da parte dei competenti organi.

Comunque, sotto l'aspetto tecnico, merita sottolineare che al di là della necessaria ripartizione in tre quote annuali, ciascuna di tali quote può essere fruita annualmente in compensazione degli altri debiti tributari e contributivi senza alcun limite quantitativo e per importi anche superiori a 250 mila euro. Infatti, non si rende applicabile l'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, inoltre, secondo l'Agenzia delle Entrate, non operano, altresì: i) il limite generale di compensabilità di crediti di imposta e contributi – pari, a decorrere dal 1 gennaio 2014, ad euro 700 mila per ciascun anno

solare – di cui all'art. 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 ²⁷; ii) il divieto di compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori di ammontare superiore a 1.500 euro, di cui all'art. 31 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78.

Ciò posto, potrebbe accadere che i contribuenti omettano in tutto o in parte di indicare il credito d'imposta nella dichiarazione relativa all'esercizio in cui sono stati eseguiti gli investimenti. È presumibile, peraltro, che gli errori possano verificarsi soprattutto in sede di quantificazione del credito. In merito alle conseguenze di queste omissioni totali o parziali e agli strumenti per porvi rimedio si prospettano vari dubbi.

Secondo una prima tesi, si potrebbe ritenere che siano ancora attuali le indicazioni fornite dall'Agenzia delle entrate nella risoluzione n. 132/E del 2010, avente ad oggetto l'analisi della c.d. Tremonti-ter. Nella citata risoluzione, l'Amministrazione finanziaria, accogliendo la nostra tesi interpretativa, aveva espresso il convincimento che i contribuenti che non avessero indicato, in tutto o in parte, nella dichiarazione dei redditi il beneficio della Tremonti-ter avrebbero, comunque, potuto fruire dell'agevolazione in esame ricorrendo all'istituto della dichiarazione integrativa con esito a sé favorevole da presentare, in base all'art. 2, comma 8-bis, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata.

E ciò in quanto, aveva precisato l'Amministrazione finanziaria, la rettifica del modello di dichiarazione per quanto riguarda la Tremonti-ter è finalizzata non già *“a modificare scelte più o meno favorevoli”*, bensì a *“correggere errori od omissioni nell'indicazione di elementi funzionali alla determinazione del reddito imponibile”*. Vero è che, come accennato, l'agevolazione in esame si differenzia dalla Tremonti-ter per la diversa natura giuridica del beneficio accordato, ma non ci sembra che l'individuazione da parte del legislatore di uno strumento diverso da quello della detassazione – e, cioè, quello del credito d'imposta – possa differenziare significativamente le due fattispecie. In altri termini, se si accetta l'assunto che la dichiarazione integrativa è strumento idoneo per rimediare all'eventuale omissione dell'indicazione dell'agevolazione in dichiarazione allorquando essa opera mediante il meccanismo della detassazione (*rectius*: riduzione dell'imponibile), alle medesime conclusioni si deve giungere qualora lo stesso beneficio venga riconosciuto sotto forma di credito d'imposta. La dichiarazione integrativa a favore, infatti, è utilizzabile per correggere tanto gli errori

²⁷ Posto che, per il credito di imposta in esame, sono previsti appositi stanziamenti di bilancio. Cfr. Dipartimento delle Finanze, risoluzione 3 aprile 2008, n. 9.

che riguardano la determinazione dell'imponibile, quanto gli errori che concernono la determinazione dell'imposta netta (*rectius*: dell'IRES dovuta al netto dei crediti d'imposta concessi alle imprese).

Il punto fondamentale è che questo tipo di approccio parte evidentemente dal presupposto che l'indicazione del credito in dichiarazione è un elemento costitutivo della sua spettanza, quindi deve essere concessa al contribuente – similmente a quanto previsto per la Tremonti-*ter* – la possibilità di rimediare a tale errore attraverso la dichiarazione integrativa.

Senonché, non possiamo non rilevare che nel regime della Tremonti-*ter* la c.d. dichiarazione integrativa a favore rimediava ad un errore commesso in merito alla base imponibile del periodo d'imposta in cui la citata agevolazione avrebbe dovuto produrre i propri effetti; in altri termini, la dichiarazione integrativa consentiva di rideterminare la base imponibile del periodo d'imposta in relazione al quale non si era tenuto conto erroneamente dell'agevolazione e, dunque, si era liquidata una maggiore imposta non dovuta.

Nel caso di specie, invece, la c.d. dichiarazione integrativa a favore verrebbe presentata in un momento in cui il credito d'imposta – attese le citate regole di utilizzo – non è stato ancora utilizzato, con l'ulteriore conseguenza che, una volta decorso il termine previsto per la citata dichiarazione integrativa, il credito non sarebbe più fruibile prima ancora che il contribuente se ne possa iniziare ad avvalere.

In effetti, nella citata risoluzione l'Agenzia delle entrate aveva chiarito che una volta scaduto inutilmente il citato termine, i contribuenti avrebbero potuto presentare istanza di rimborso ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, entro il termine di quarantotto mesi decorrenti dal versamento del saldo del periodo d'imposta di competenza dell'agevolazione. Nel caso di specie, tuttavia, ci troviamo dinanzi ad un credito d'imposta che per espressa previsione normativa non è rimborsabile, sicché, ripetiamo, una volta venuta meno la possibilità di fruire della c.d. dichiarazione integrativa a favore, verrebbe meno la possibilità di utilizzare in qualsiasi modo il credito d'imposta (pur effettivamente spettante).

Qualora si ritenga, dunque, di aderire a tale soluzione interpretativa, si dovrebbe “forzare” il dato letterale della norma e riconoscere ai contribuenti che si trovino in questa situazione – in base ad una interpretazione logico sistematica – quanto meno dopo la scadenza del previsto periodo di utilizzo (o, comunque, *pro quota* secondo la suddivisione triennale prevista per l'utilizzo dalla norma), la possibilità di ottenere il rimborso del credito d'imposta.

Una soluzione alternativa alla tesi appena prospettata, potrebbe essere quella di considerare l'omessa indicazione nella dichiarazione dei redditi del credito in esame alla stregua di una violazione di natura meramente formale che i contribuenti, al pari di tutti gli altri errori ed omissioni riguardanti il modello di dichiarazione, possono sanare mediante la presentazione di una c.d. dichiarazione integrativa a proprio sfavore di cui all'art. 2, comma 8, del D.P.R. n. 322 del 1998, entro i termini previsti per l'accertamento ex art. 43 del D.P.R. n. 600 del 1973, previo pagamento della sanzione prevista per le *"violazioni relative al contenuto e alla documentazione delle dichiarazioni"* di cui all'art. 8 del D.Lgs. n. 471 del 1997 e con la possibilità di avvalersi, ai fini sanzionatori, dell'istituto del ravvedimento operoso, come risultante in seguito alle innovazioni introdotte dalla legge di stabilità per il 2015 ²⁸. Questa soluzione interpretativa, a ben vedere, avrebbe il vantaggio di riconoscere una tutela più soddisfacente ai contribuenti ove si consideri che essi hanno violato in definitiva un onere di mera comunicazione, garantendo al contempo le esigenze di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Per quanto concerne i contribuenti, in particolare, il punto fondamentale – riguardo a tale tesi – è che se si è commesso questo errore è molto probabile che essi non abbiano neanche utilizzato il credito non dichiarato (o la parte di esso non dichiarato),

²⁸ Per completezza, rileviamo che, a nostro avviso, in merito all'agevolazione in esame non si rende applicabile la disciplina di cui all'art. 2, commi 1-3-bis, del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, la quale, come noto, consente ai contribuenti di fruire dei benefici di natura fiscale anche nei casi in cui abbiano violato adempimenti di natura formale. Rinviamo per maggiori dettagli alla nostra circolare n. 14 del 2012, ai fini che qui interessano ricordiamo che, alla luce della citata disciplina, la spettanza dei benefici di natura fiscale rimane impregiudicata, nonostante la violazione di adempimenti formali, qualora i contribuenti, tra l'altro, *"esegua(no) l'adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile"*, e cioè, secondo le indicazioni fornite dall'Amministrazione finanziaria, entro *"la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione ovvero eseguire l'adempimento stesso"* (cfr. circolare n. 38/E del 28 settembre 2012). Per quanto riguarda l'agevolazione in esame si tratta, a ben vedere, del medesimo termine previsto per la presentazione della dichiarazione integrativa a favore. Ne consegue, a stretto rigore, che i crediti che ricadono nell'ambito applicativo della disciplina della *remissio in bonis* non potranno essere fruiti dai contribuenti una volta decorso il citato termine.

Non riteniamo, però, come accennato, che l'agevolazione in esame ricada nell'ambito applicativo della citata disciplina.

A ben vedere, infatti, le regole previste dalla c.d. *remissio in bonis* trovano applicazione in relazione alla *"fruizione di benefici di natura fiscale e all'accesso ai regimi fiscali opzionali, subordinati all'obbligo di preventiva comunicazione o di altro adempimento di carattere formale"*, nel senso che *"tanto l'obbligo di comunicazione quanto l'adempimento formale devono essere previsti a pena di decadenza"* (cfr. circolare dell'Agenzia delle entrate n. 38/E del 2012). Nel caso di specie, invece, l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione non è prevista a pena di decadenza e, pertanto, la violazione di tale adempimento non pregiudica di per sé la possibilità di fruire di dell'agevolazione.

salvo, naturalmente, che ci si avveda dell'errore prima del *dies a quo* per l'utilizzo del credito. In questi casi, dovrebbe essere conseguentemente consentita la possibilità di presentare una c.d. dichiarazione integrativa a favore (nei termini previsti da questo istituto) in relazione all'annualità in cui la relativa quota avrebbe dovuto essere utilizzata (e indicata in dichiarazione)²⁹.

Per quanto concerne, viceversa, l'Amministrazione finanziaria, è bene evidenziare che i termini per l'accertamento e la notifica delle cartelle di pagamento relative all'attività di liquidazione decorrono dal momento in cui il contribuente presenta la dichiarazione integrativa mediante la quale corregge i propri errori.

Comunque, si tratta di tematiche sulle quali – data la loro delicatezza – sarebbe opportuno un esplicito chiarimento da parte dei competenti organi dell'Amministrazione finanziaria.

Evidenziamo, infine, che la diversa natura dell'agevolazione in esame rispetto alle precedenti agevolazioni Tremonti rileva anche ai fini del suo corretto trattamento contabile. Nel rinviare per maggiori approfondimenti alle nostre circolari³⁰, ricordiamo che secondo la prassi maggiormente seguita dalle imprese – benché il punto lasciasse aperti a dubbi interpretativi – la Tremonti-*ter* (e le sue precedenti edizioni) non venivano rilevate contabilmente quali autonomi componenti positivi di reddito e, cioè, come contributi specifici; era prevalente, infatti, il convincimento che tali agevolazioni, sostanziandosi in un risparmio d'imposta, determinassero una mera diminuzione del fondo imposte.

L'agevolazione in esame, invece, si sostanzia in una posta creditoria utilizzabile non solo per il pagamento dell'IRES, ma anche per l'assolvimento delle altre imposte e ciò secondo tempi e modalità che variano in relazione alla situazione del contribuente. In altri termini, ci troviamo dinanzi ad un beneficio economico – come rilevato da più parti³¹ – riconducibile sotto vari profili al concetto di contributo in conto impianti. In quest'ottica, secondo le indicazioni fornite dai principi contabili nazionali, questo genere

²⁹ A meno di non ritenere, addirittura, che la suddivisione triennale delle quote di utilizzo, come abbiamo accennato, intenda porre semplicemente un limite massimo annuo all'utilizzo di detto credito d'imposta e non un obbligo di utilizzo del credito d'imposta (che trova un limite solo nell'incapienza dell'imposta). Aderendo a questa tesi, infatti, si dovrebbe conseguentemente ritenere che sia sempre consentita ai contribuenti la possibilità di reimmettere il credito nel circuito dichiarativo.

³⁰ Oltre a quelle già citate in precedenza, ci riferiamo in particolare al “*resoconto della riunione sulla cumulabilità dei certificati verdi con la c.d. Tremonti-ter*” allegato alla nostra circolare n. 41 del 2010.

³¹ In questo senso si è espressa anche Confindustria nel documento *Linea operativa -1, Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi*, di febbraio 2015.

di contributi può essere appostato in bilancio secondo due diverse modalità: 1) contabilizzando gli investimenti al lordo del contributo e, quindi, procedendo alla rilevazione del suo importo in bilancio nella voce A5 e al risconto delle quote di competenza degli esercizi successivi, interessati dall'ammortamento dei beni acquisiti con il contributo; 2) oppure riducendo, più semplicemente, il costo dei beni strumentali per i quali è stato riconosciuto il credito d'imposta, con ciò facendo concorrere il contributo negli esercizi successivi sotto forma di minori quote di ammortamento del bene strumentale.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo non produce particolari conseguenze ai fini dell'ammortamento fiscale dei beni, posto che anche con il secondo metodo – quello del computo del contributo in diretta riduzione del costo – i beni conservano il valore dell'investimento al lordo del contributo, essendo tale contributo non soggetto a tassazione: si tratterà tuttavia di attivare in questo caso un doppio binario rispetto alle risultanze del bilancio, incrementando la quota di ammortamento in ragione dell'importo del contributo portato in deduzione del costo del bene. Per chi, invece, adotta l'altro metodo, il valore contabile dei beni corrisponde tendenzialmente a quello fiscale e anche, quindi, la base di computo degli ammortamenti è identica a quella fiscale; la variazione in diminuzione in questo caso riguarda semplicemente il risconto del contributo che, come detto, è componente reddituale che non partecipa alla formazione dell'imponibile.

Piuttosto, occorre rilevare che, a stretto rigore, il primo metodo di contabilizzazione – quello, cioè, che rileva il contributo autonomamente (anziché in riduzione del costo del bene) – influenza positivamente il ROL d'esercizio che costituisce, come è noto, base di riferimento per la deduzione degli interessi passivi ai sensi dell'art. 96 del TUIR³². Ragioni logiche ed equitative, tuttavia, ci inducono a ritenere – come è stato anche rilevato in dottrina – che non possono essere ricondotte differenze sostanziali a metodi che intendono assolvere semplicemente ad aspetti rappresentativi della medesima fattispecie.

Il punto meriterebbe, comunque, un chiarimento da parte dei competenti organi.

2.5. La revoca e la fase di controllo

³² È viceversa neutrale, ai fini che qui interessano, il secondo metodo di contabilizzazione – quello, cioè, del computo del contributo in diretta diminuzione del costo – in quanto, com'è noto, ai fini del ROL non assumono rilevanza gli ammortamenti.

Come per le precedenti agevolazioni, il legislatore ha previsto un apposito periodo “*di sorveglianza*” dell’investimento agevolabile cui si ricollega l’eventuale revoca del beneficio.

Ricordiamo ancora una volta che ai sensi dell’art. 18, comma 6, del d.l. n. 91/2014 il credito d’imposta è revocato se i beni oggetto degli investimenti agevolati sono:

- ceduti a terzi o destinati a finalità estranee all’esercizio dell’impresa prima del secondo periodo d’imposta successivo al loro acquisto (lett. a);
- trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato – ed a prescindere dalla circostanza che tali strutture appartengano al beneficiario dell’agevolazione o a soggetti terzi – entro il termine quadriennale previsto per l’attività di accertamento dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973 (lett. b).

La prima causa di revoca ricalca quelle già previste dalla Tremonti-*ter* e dalla Tremonti-*bis*; in relazione ad essa rimangono, dunque, attuali le indicazioni fornite dall’Agenzia delle entrate in merito alle citate agevolazioni³³.

La seconda fattispecie di revoca, invece, riafferma un principio di territorialità che si differenzia da quello previsto dalla Tremonti-*ter*: questa precedente agevolazione, infatti, riferiva il principio di territorialità allo Spazio economico europeo, mentre l’agevolazione in esame lo circoscrive al territorio nazionale con ciò ricalcando, in ultima analisi, la causa di revoca basata sul principio di territorialità prevista dalla Tremonti-*bis*.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, questa seconda ipotesi di revoca è coerente “*con il requisito territoriale*” richiesto dal comma 1 dell’art. 18, secondo cui i beni oggetto di investimento devono essere “*destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato*”. Poiché, peraltro, il citato comma 6 riferisce testualmente la revoca al trasferimento dei beni in strutture produttive estere “*anche*” appartenenti al soggetto beneficiario dell’agevolazione, l’Agenzia ha specificato che la revoca “*va riferita, naturalmente, sia ai casi di trasferimento del bene ad opera del beneficiario dell’agevolazione presso proprie strutture produttive situate al di fuori del territorio dello*

³³ Per approfondimenti sul tema rimandiamo anche alla nostra circolare n. 7 del 2010, par. 8, ove abbiamo esaminato, tra l’altro, il problema della discutibile assimilazione alle operazioni di cessione e di destinazione a finalità estranee, ai fini della revoca, anche della semplice ipotesi di dismissione del bene a causa del suo non più utilizzo. In questo caso, infatti, non siamo in presenza di un vero e proprio disinvestimento quanto piuttosto alla manifestazione di una mera consumazione – sebbene più rapida del preventivato – delle utilità del bene nell’attività produttiva dell’impresa.

Stato sia ai casi di “trasferimento” del bene in strutture produttive, ubicate al di fuori del territorio dello Stato, appartenenti ad altri soggetti”. La revoca, quindi, si verifica anche *“qualora il trasferimento del bene al di fuori del territorio dello Stato sia realizzato a seguito di successive operazioni effettuate dai soggetti cui il bene è stato inizialmente trasferito o dai loro aventi causa”.* Ne deriva, dunque, che l'impresa che ceda il bene oltre la fine del periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'acquisto non incorrerà nella revoca di cui alla lett. a) del comma 6 dell'art. 18, ma potrebbe comunque vedersi revocato il beneficio ai sensi della successiva lett. b), qualora il cessionario destini il bene a strutture produttive ubicate fuori dal territorio italiano. La conclusione cui perviene l'Agenzia delle Entrate, quindi, impone alle imprese di adottare opportune cautele in sede di cessione a terzi dei beni oggetto dell'investimento agevolato.

In merito a questa causa di revoca, abbiamo già avuto modo di rilevare in altra sede che il riferimento al territorio nazionale desta talune perplessità alla luce del principio di rango europeo della libertà di stabilimento³⁴; motivo per il quale avevamo auspicato l'adozione di un principio di territorialità che ponesse attenzione allo spazio UE.

Quanto alla *ratio* di questa limitazione territoriale, valgono le considerazioni già espresse in occasione dei precedenti regimi. In effetti, se la finalità perseguita dall'agevolazione – come sembra desumersi dal riferimento ai beni strumentali *“destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato”* – è quella di incentivare la realizzazione di investimenti in strutture produttive che generano reddito d'impresa imponibile nel nostro Stato, allora è ben chiaro che tale finalità non sarebbe in alcun modo pregiudicata qualora l'investitore destinasse il bene agevolato ad una propria stabile organizzazione ovunque ubicata. Anche in questo caso, infatti, l'imponibile realizzato dalla stabile organizzazione presso cui è stato allocato il bene agevolato verrebbe comunque assoggettato a tassazione nel nostro Stato³⁵.

³⁴ Cfr. Audizione del Presidente dell'Assonime Maurizio Sella al Senato della Repubblica (Commissioni riunite 10 – Industria, commercio, turismo – e 13 – territorio, ambiente, beni ambientali) del 2 luglio 2014, nell'ambito dell'esame del disegno di legge S1541 di conversione del decreto competitività, consultabile sul sito Assonime, Interventi e consultazioni.

³⁵ Al riguardo, è opportuno ricordare che, pur in assenza di espresse indicazioni normative, con la circolare n. 44/E del 2009, l'Amministrazione finanziaria in merito alla precedente Tremonti-ter aveva, viceversa, espresso il convincimento che la revoca operasse non solo nel caso previsto dalla norma – e, cioè, in caso di cessione del bene agevolato *“a soggetti aventi stabile organizzazione in paesi non aderenti allo Spazio economico europeo”* – bensì anche nell'ipotesi in cui il bene agevolato fosse allocato presso strutture produttive dell'investitore ubicate fuori del relativo ambito territoriale.

Analoghe perplessità sussisterebbero anche qualora si ritenesse che la *ratio* dell'agevolazione debba essere individuata nell'esigenza di incentivare la produzione dei beni previsti dalla divisione 28 della tabella ATECO e, dunque, di agevolare le imprese che producono tali beni; anche in questo, infatti, l'eventualità che il bene venga ceduto, dopo il secondo periodo d'imposta successivo al suo acquisto, a soggetti terzi appare non determinante.

Molto probabilmente, questa causa di revoca trova giustificazione – come già rilevato in occasione del commento ai precedenti regimi – nella finalità di incentivare *sic et simpliciter* l'implementazione delle attività produttive nel territorio nazionale e, in ultima analisi, un incremento dei livelli occupazionali.

Sotto il profilo operativo, dovrebbero ritenersi tuttora valide le indicazioni fornite dall'Agenzia nella circolare n. 90/E del 2001 – avente ad oggetto la Tremonti-bis, la quale, come accennato, circoscriveva la territorialità allo Stato nazionale – per individuare i criteri di collegamento dei beni al territorio. Nella citata circolare, ricordiamo, l'Amministrazione finanziaria ha espresso il convincimento che *“i beni oggetto dell'investimento devono appartenere, in senso sia contabile che economico, a strutture aziendali situate nel territorio nazionale, indipendentemente dalla circostanza che gli stessi siano utilizzati in Italia o all'estero”*, con l'ulteriore avvertenza che questa relazione di appartenenza *“deve trovare riscontro in elementi oggettivi, non essendo di per sé sufficiente, ai fini dell'agevolazione, la mera iscrizione contabile del bene nel bilancio della società residente o della stabile organizzazione del soggetto non residente”*. Tuttavia, attesa la delicatezza della questione, sarebbe opportuna una conferma ufficiale da parte dei competenti organi dell'Amministrazione finanziaria.

Quanto all'attivazione di queste cause di revoca, esse comportano, ai sensi dell'art. 18, comma 7, la restituzione del credito d'imposta indebitamente compensato *“entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta”* in cui tali cause si manifestano.

Ovviamente, come precisato dall'Amministrazione finanziaria, qualora l'obbligo di restituzione (*rectius*: la causa di revoca) intervenga prima dell'utilizzo del credito d'imposta, i contribuenti non dovranno restituire alcunché. Diversamente, qualora sia stato già (in tutto o in parte) utilizzato il credito d'imposta, il relativo importo dovrà essere restituito entro il citato termine previo pagamento degli interessi, *“calcolato al tasso legale, decorrenti dal giorno successivo a quello di scadenza del versamento dovuto”* e senza alcuna sanzione³⁶. Qualora, invece, la restituzione del credito

³⁶ Ovviamente, tale fattispecie, tenuto conto delle regole di fruizione del credito d'imposta – che prevedono che la prima quota del credito d'imposta sia utilizzabile soltanto a decorrere dal 1° gennaio del secondo

indebitamente utilizzato avvenga dopo il citato termine, oltre agli interessi legali, i contribuenti saranno tenuti anche al versamento della *“sanzione prevista per i ritardati od omessi versamenti avvalendosi dell’istituto del ravvedimento di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472”*. In definitiva, è bene evidenziare che nei casi in cui il credito d’imposta deve essere restituito a causa delle citate ipotesi di revoca, non si rende applicabile alcuna sanzione qualora i contribuenti provvedano in tal senso entro il termine previsto dalla norma; e che, in ogni caso, anche qualora la restituzione avvenga successivamente a tale termine, si rendono applicabili solo le sanzioni per omesso o ritardato versamento delle imposte di cui all’art. 13 del D.Lgs. n. 471 del 1997.

Diverso è il caso, invece, di quei contribuenti che abbiano commesso errori in merito alla spettanza o alla quantificazione del credito d’imposta (indebitamente) compensato; ipotesi, questa, cui pone attenzione il successivo comma 8 dell’art. 18. In questo caso, infatti, si rendono sempre applicabili le relative sanzioni a prescindere dal momento in cui viene restituito (o recuperato dai competenti organi accertatori) il credito d’imposta indebitamente fruito. In particolare, in questo caso, pur in assenza di indicazioni da parte dell’Amministrazione finanziaria, attesa la natura del beneficio, sembrerebbe applicabile la più grave sanzione prevista all’art. 27, comma 18, del d.l. 185/2008 per l’utilizzo di crediti inesistenti – che va dal cento al duecento per cento del loro ammontare – nonché la procedura disciplinata a tal fine dal comma 16 del medesimo articolo per il recupero dei crediti (inesistenti) indebitamente utilizzati. In merito a tale ultimo aspetto, ricordiamo che gli uffici accertatori, a pena di decadenza, possono notificare al contribuente apposito atto di recupero fino al 31 dicembre dell’ottavo anno successivo a quello del relativo utilizzo del credito non spettante. Stante, dunque, il differimento temporale tra il riconoscimento del credito e la sua fruibilità, così come disciplinato dal regime in esame, è ben evidente la “dilatazione” temporale che viene a subire la procedura di controllo da parte dell’Amministrazione finanziaria, con conseguente aggravio per i contribuenti di tenuta e conservazione dei documenti probatori a giustificazione dell’agevolazione goduta.

Proprio a proposito degli oneri documentali, occorre rilevare altresì che essi sono particolarmente complessi in ragione della necessità di ricostruire correttamente il dato storico ai fini del calcolo dell’eccedenza agevolabile. A quest’ultimo proposito, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che le imprese hanno l’onere di conservare,

periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l’investimento – potrà verificarsi in relazione alla seconda causa di revoca, che prevede un periodo di sorveglianza pari a quello stabilito per l’accertamento dall’art. 43, comma 1, del D.P.R. n. 600 del 1973.

“oltre alla documentazione idonea a dimostrare, in sede di controllo, l’ammissibilità, l’effettività e l’inerenza delle spese sostenute, anche un prospetto con l’elencazione analitica degli investimenti fatti nei periodi d’imposta precedenti ed utilizzati per la base di calcolo della quota incrementale che determina l’ammontare del credito d’imposta”.

Il Direttore Generale

Micossi